

R.G. n. 7-1/ 2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott. Barbara Vacca

Vista la domanda di omologa della proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII depositata in data 24/02/2023 da

, rappresentato e difeso dall'avv. Astorre MANCINI (c.f. MNCSR66T15G479P) e dall'avv. Alessia MUNARIN (c.f. MNRLSS82R41H294N) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito a Rimini Via Flaminia 185/G;

Visto il decreto di apertura emesso ex art. 78 CCII in data 16/01/2023;

Letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC ai sensi degli artt. 79 e 80 CCII in data 23/02/2023, cui è stata allegata la prova delle comunicazioni trasmesse ai creditori e le dichiarazioni di voto pervenute;

Preso atto di quanto riferito in ordine all'avvenuto raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII e alle osservazioni formulate da alcuni creditori;

Letta la memoria difensiva depositata in data 24/02/2023 dal debitore, in esito alle osservazioni pervenute;

Dato atto che il debitore e l'OCC sono stati sentiti cartolarmente;

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente:

SENTENZA

Va premesso che per omologare il concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni.

In presenza di contestazioni sulla convenienza della proposta da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere disposta solo a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Del pari, il concordato minore è omologato anche in caso di mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando la loro adesione è determinante per il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, co. 1, CCII e quando la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, come risultante dalla relazione dell'OCC.

Nel caso in esame, dopo l'apertura della procedura e la messa al voto della proposta sono intervenute le precisazioni dei crediti da parte di alcuni creditori e sono state sollevate, da alcuni di essi, delle contestazioni.

Prima di analizzare le opposizioni ricevute, deve darsi atto che il debitore ha provveduto a modificare la proposta recependo, in massima parte, le precisazioni dei crediti e prevedendo un'integrazione dell'apporto di finanza esterna al fine di garantire la medesima percentuale di soddisfacimento già offerta a ciascuno.

Nello specifico, nel ricorso introduttivo e nel decreto di apertura si era dato atto che l'indebitamento complessivo del ammontava a € 2.869.975,94, di cui € 502.071,07 relativo a debiti con prelazione ipotecaria, € 134.610,77 in via privilegiata e € 2.233.294,10 in chirografo, già al netto dei debiti della S.a.s. divenuti inesigibili per effetto dell'esdebitazione conseguita anche dall'odierno ricorrente per effetto dell'esecuzione dell'accordo di sovraindebitamento omologato il 16/04/2021 (RG 2/2020 AS Tribunale Rimini) e comprensivo dei soli debiti per garanzie reali

rilasciate in favore di tale società. A tale debitoria, doveva poi essere aggiunta quella derivante dalla procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al Tribunale di Forlì (RGE n. 160/2020) per compenso degli ausiliari del GE già nominati e le spese sostenute dal creditore, non ancora liquidati.

A seguito delle precisazioni dei crediti pervenute al Gestore, dopo l'apertura, da parte dei seguenti creditori:

COMUNE DI CESENATICO per l'importo di € 499,00 con privilegio mobiliare;

AGENZIA DELLE ENTRATE per l'importo di € 48.850,51 pertanto l'Erario vanta un credito con privilegio mobiliare per complessivi € 68.201,42;

COMPASS S.P.A. per l'importo di € 28.717,11 con natura di chirografario con garanzia;

ORGANA SPV S.r.l. (rappresentata da INTRUM Italy S.p.A.) per l'importo di € 330.696,11 con natura di credito ipotecario di primo grado sugli immobili e per l'importo di € 106.576,43 con natura di chirografario con garanzia (spese legali precisate per l'importo di € 11.436,41 già presenti nel piano originario);

BCC NPLS 2020 S.r.l. per l'importo di € 238.147,60 con natura di credito ipotecario di primo grado sui terreni, per l'importo di € 37.499,72 con natura di credito chirografario con garanzia;

GUBER BANCA S.p.A. per complessivi € 402.073,73 con natura di credito chirografario con garanzia;

AMCO S.p.A. (rappresentata da IQERA Italia S.p.A.) per complessivi € 103.919,00 con natura di credito chirografario con garanzia, come indicato nel piano originario;

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per l'importo di € 18.647,08 con natura di credito ipotecario totalmente incapiente, per la somma di € 78.382,59 con natura di privilegiato mobiliare (le somme di € 48.850,51 e di € 2.718,23 sono già state considerate nella precisazione di AGENZIA DELLE ENTRATE);

il Gestore dell'OCC ha provveduto a rettificare il passivo totale della procedura in € 3.071.917,68 (a fronte del precedente importo di € 2.906.756,21), come da prospetto riepilogativo che di seguito di riporta per maggiore chiarezza.

RIEPILOGO INDEBITAMENTO \ []			
Creditore	Piano	Precisazioni	Natura credito
Organa SPV	279.401,61 €	330.696,11 €	Ipotecario 1° grado immobili
BCC NPLS 2020 S.r.l.	201.488,26 €	238.147,60 €	Ipotecario 1° grado terreni
Organa SPV	108.880,00 €	106.576,43 €	Chiro originari con garanzia
BCC NPLS 2020 S.r.l.	65.537,17 €	65.537,17 €	Chiro originari con garanzia
BCC NPLS 2020 S.r.l.	3.187,46 €	37.499,72 €	Chiro originari con garanzia
AMCO	103.919,00 €	103.919,00 €	Chiro originari con garanzia
Compass SPA	26.399,00 €	28.717,11 €	Chiro originari con garanzia
Guber Banca S.p.A.	397.806,81 €	402.073,73 €	Chiro originari con garanzia
Ortles 21 S.r.l. - Do Value	81.986,08 €	81.986,08 €	Chiro originari con garanzia
Sirio NPL S.r.l.	124.699,99 €	124.699,99 €	Chiro originari con garanzia
IFIS NPL	30.272,00 €	30.272,00 €	Chiro originari con garanzia
Agenzia entrate riscossione	88.930,30 €	78.382,59 €	Privilegiato mobiliare
Agenzia entrate riscossione	21.181,20 €	18.647,08 €	Ipotecario totalm incapiente
Agenzia entrate riscossione*	28.675,79 €	28.675,79 €	Privilegiato mobiliare
Agenzia entrate	16.632,68 €	68.201,42 €	Privilegiato mobiliare
Agenzia entrate riscossione	12.967,26 €	12.967,26 €	Chiro originari senza garanzia
Comune cesenatico	372,00 €	499,00 €	Privilegiato mobiliare
Mangimi Valmori	276.844,11 €	276.844,11 €	Chiro originari senza garanzia
Martini SPA	217.008,22 €	217.008,22 €	Chiro originari senza garanzia
Aruba SpA	30,50 €	30,50 €	Chiro originari senza garanzia
Pianeta Italia Spa	36,60 €	36,60 €	Chiro originari senza garanzia
Cafar	847,46 €	847,46 €	Chiro originari senza garanzia
Bellaria SAS	782.872,44 €	782.872,44 €	Chirografario
Creditori Vari	20.801,48 €	€ 20.801,48	Prededucibili
Creditori Vari	15.978,79 €	€ 15.978,79	Spese legali
PASSIVO TOTALE	2.906.756,21 €	3.071.917,68 €	

* crediti INPS

Il [] a fronte di tale maggior debitoria emersa, ha provveduto ad apportare una modifica alla proposta nel senso di aumentare le somma da ripartire in € 246.839,21 rispetto a quella originariamente prevista di € 244.685,68 al fine di non alterare la percentuale di soddisfacimento già prevista, essendosi la terza finanziatrice [] impegnata sin dall'origina ad apportare la somma di € 54.685,68 o quella maggiore necessaria a garantire i pagamenti come previsti nella proposta, vale a dire il pagamento integrale delle spese della presente procedura; il pagamento a stralcio, nella misura dell'1-2%, dei crediti ipotecari e privilegiati mobiliari declassati a chirografo in quanto non soddisfatti o non integralmente soddisfatti con la Finanza Interna e dei creditori chirografari *ab origine* ed il pagamento nella misura fissa e predeterminata di € 7.828,72 del credito della [] S.a.s. verso il socio per prelievi utili, con surroga di [].

Va precisato che, oltre a tali rettifiche del passivo in recepimento delle precisazioni dei crediti, l'OCC ha dato atto anche di ulteriori precisazioni di credito pervenute, ma non recepite nella proposta, riguardanti le posizioni dei creditori:

NEPAL S.r.l., rappresentata dalla procuratrice speciale GUBER BANCA S.p.A., per l'importo di € 370.846,60 relativo ad un contratto di mutuo agrario del 28.01.2014 e ad un' apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 03.08.2005;

AMCO S.p.A., rappresentata da IQERA Italia S.p.A. per l'importo complessivo di € 244.747,00, di cui € 21.184,00 quale cessionaria di Banca Popolare di Vicenza, € 166.248,00, quale cessionaria di MPS e € 57.315,00, quale cessionaria di Banca Popolare di Bari S.p.a.;

SORIT per l'importo complessivo di € 2.162,84 in relazione a debiti per IMU e TASI 2015-2018 nei confronti del Comune di Bellaria - Igea Marina.

Essendo questi tutti crediti vantati nei confronti della [] S.a.s. di [] & C., del quale il [] risponde come socio illimitatamente responsabile, ne è stata ribadita la non inclusione nella proposta in quanto già parzialmente soddisfatti nell'ambito della procedura di sovraindebitamento svoltasi davanti al Tribunale di Rimini, con accordo omologato il 16/04/2021 (RG n. 2/2020 AS Tribunale Rimini), la cui completa esecuzione ha dunque prodotto effetti esdebitatori anche nei confronti del [] ai sensi dell'art. 7, co. 2-ter l. 3/2012, secondo il cui disposto (applicabile *ratione temporis*) l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Rispetto alla proposta di esclusione di tali poste debitorie derivanti da [] S.a.s., solo AMCO ha formulato specifiche osservazioni, contestando l'applicabilità dell'effetto esdebitatorio derivante dall'avvenuta esecuzione dell'accordo al [] sull'assunto che di tali debiti il [] non risponderebbe nella sola qualità di socio illimitatamente responsabile della società bensì in forza di specifiche garanzie personali, avendo rilasciato fidejussioni in favore delle banche.

AMCO ha pertanto invocato, a sostegno della propria tesi e della permanenza del debito in capo al [] quale garante, il disposto dell'art. 11, co. 3, l. 3/2012 in cui si afferma che l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati,

fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, che richiama il principio generale espresso ora dall'art. 278, co. 6., CCII in tema di esdebitazione.

Gli assunti di AMCO non possono essere condivisi, non tenendo conto dell'ormai consolidato principio sancito dalle sezioni unite della Cassazione sin dal 1989 e ribadito nel 2015, con riferimento alla identica previsione dettata, in tema di concordato preventivo, dall'art. 184 l.fall. Tale norma, che estende l'efficacia del concordato preventivo anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili opera, infatti, anche nel caso di soci fideiussori, in quanto la previsione del primo comma, secondo il quale i creditori anteriori conservano impregiudicati i propri diritti contro i fideiussori, è riferibile solo ai fideiussori terzi e anche a quelli che siano anche soci, i quali soggiacciono alla responsabilità diretta, ancorché sussidiaria, per i debiti sociali.

Sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 3749 del 24/08/1989, la Suprema Corte ha precisato che il disposto dell'art. 184 l.fall., secondo il quale il concordato della società, salvo patto contrario, ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione, considerato che il primo comma di detto articolo, nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori (nonché i coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali.

Intervenendo nuovamente nel 2015, i giudici di legittimità hanno confermato e dato seguito a quanto statuito nel 1989, affermando che *“l'art. 184, comma 1, ultima parte, l.fall., per il quale i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo (o alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161 l.fall., secondo il testo modificato dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, trova la sua ragione giustificativa nella considerazione che i rapporti contrattuali, a carattere personale o reale, stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla stessa e comportanti obbligazioni*

a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti. Pertanto, poiché l'esclusione dell'effetto esdebitatorio opera in modo identico sia per i rapporti di coobbligazione e le garanzie personali sia per le garanzie reali, rientra nell'ambito applicativo della menzionata disposizione il terzo datore di ipoteca, ma non anche il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che ha prestato ipoteca per un debito sociale, non potendo questi considerarsi terzo rispetto alla medesima società” (cfr. Cass. civile sez. un., 16/02/2015, n. 3022).

Risulta pertanto del tutto corretta e condivisibile l'impostazione della proposta di concordato minore formulata dal [] nella quale ha correttamente incluso i debiti per i quali ha rilasciato garanzia reale, con ipoteca iscritta sui propri beni, mentre ha escluso i debiti derivanti dalla sua qualità di socio-fideiussore della [] S.a.s., in quanto già estinti a seguito del prodursi degli effetti esdebitatori conseguenti all'avvenuta esecuzione dell'accordo di sovraindebitamento della società, ai sensi dell'art. 7, co. 2-ter l. 3/2012.

La contestazione sollevata da AMCO va dunque disattesa.

Nessuna contestazione è stata avanzata sul piano della convenienza da tale creditore.

Diverse sono invece le contestazioni sollevate dal creditore Agenzia delle Entrate in sede di espressione del voto negativo.

Avendo la modifica della proposta recepito la precisazione del credito da parte di Agenzia delle Entrate, devono essere esaminate le restanti contestazioni che riguardano la ritenuta insufficienza e inidoneità della documentazione prodotta a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore nonché l'insufficienza e inidoneità della documentazione relativa alle entrate proprie e della famiglia, con le conseguenti ricadute sulla asserita non completa e trasparente ricostruzione delle origini del sovraindebitamento e della stessa ammissibilità della proposta concordataria, anche in relazione all'irrisorietà della somma attribuita all'Erario (€ 2.534,88), pari all'1,71%.

Diversamente da quanto ritenuto da Agenzia delle Entrate, la documentazione prodotta dal [] è completa ed esaustiva, come già rilevato in sede di apertura con il decreto del 16/01/2023.

La mancata allegazione dei bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, delle dichiarazioni fiscali, IRAP e IVA degli ultimi tre anni dell'impresa, così come della

relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa individuale [] è stata condivisibilmente giustificata non solo dalla natura di impresa agricola ma dal fatto che la stessa risultava da tempo inattiva e non soggetta alla tenuta di alcuna scrittura contabile, avendo sempre avuto un fatturato inferiore a € 7.500,00.

Peraltro, i redditi prodotti con tale impresa individuale sono stati esposti nella dichiarazione dei redditi personale del [] e la documentazione e l'illustrazione fornita, anche da parte del Gestore, ha consentito di avere una rappresentazione completa della situazione economico-patrimoniale del [].

Sono stati inoltre prodotti i documenti relativi a stipendi e pensioni percepiti dal [] e dalla moglie [], unitamente alle spese occorrenti per il mantenimento del nucleo familiare.

In sede di memoria difensiva del 24/02/2023, il [] ha ulteriormente evidenziato che, quale socio illimitatamente responsabile delle società [], sin da quando tali società sono entrate in crisi, aveva provveduto a mettere a disposizione dei creditori, volontariamente o coattivamente, le proprie risorse. In particolare, ha documentato che tra il 2014 e il 2017, aveva mensilmente versato, utilizzando proprie sostanze personali, € 2.000,00 alla Mangimi Valmori, € 3.000,00 alla Tecno Poultry ed € 2.000,00 alla MB Mangimi, società creditrici della [] S.a.s. e della [] S.S., potendo far fronte a ciò solo grazie al proprio reddito annuale di oltre € 80.000. Sono state, inoltre documentate le procedure esecutive presso terzi subite dal [] nel corso degli anni (cfr. docc. 27, 32, 35, 37, 39 e 40).

Alla memoria difensiva è stata altresì allegata la documentazione bancaria e i partitari 2014-2019 delle società [], dai quali emergono i consistenti finanziamenti effettuati dal [] in favore delle sue società per la loro attività (almeno € 125.000,00 nel 2014, doc. 68; € 54.943,09 nel 2015, € 11.600,00 nel 2016, € 106.250,00 nel 2017, € 35.000,00 nel 2018 ed € 17.500,00 nel 2019 quanto alla [] S.a.s., doc. 69; € 32.000,00 nel 2014, € 79.200,00 nel 2015, € 35.500,00 nel 2016, € 22.700,00 nel 2017 ed € 9.001,08 nel 2018 quanto alla []).

Con riguardo alla posizione della moglie, [], in aggiunta alle dichiarazioni

dei redditi dell'ultimo triennio già allegate al ricorso, il ricorrente ha prodotto i saldi aggiornati dei conti correnti accessi presso Romagnabanca (utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'utenza al Servizio Elettrico Nazionale ed alimentato solo da modesti versamenti di contanti o bonifici di somme sufficienti giusto a tale fine come emerge dal doc. 71) e presso Poste Italiane (alimentato esclusivamente dagli accrediti della pensione Inps come emerge dal doc. 72), entrambi con saldi irrisori.

In riferimento all'atto dispositivo (posto in essere nel 2016 e quindi oltre il quinquennio e ad un prezzo congruo), con cui la [] ha ceduto alla figlia l'immobile al prezzo di € 150.000,00, il [] ha documentato l'avvenuto utilizzo di tale importo per tacitare i creditori: la somma di € 120.000 è stata utilizzata per estinguere il mutuo ipotecario intestato alla [] garantito da ipoteca sull'immobile mentre la restante somma di € 30.000 è stata incamerata dalla stessa banca mutuante nel 2018 a compensazione della sofferenza intestata al marito, come emerge dal doc. 73.

Il ricorso e la relazione del Gestore OCC indicano le origini e le cause del sovraindebitamento del [] come anche riportato nel decreto di apertura, senza che in questa sede possa assumere alcuna rilevanza una eventuale "colposità" del [] nell'insorgenza dell'indebitamento, costituendo causa di inammissibilità della procedura di concordato minore la sola presenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, circostanza questa di cui non vi è alcuna prova, peraltro non rinvenuta neppure in relazione alla posizione della società [] S.a.s., il cui accordo è stato omologato dal Tribunale di Rimini ed interamente eseguito.

In merito alla misura del soddisfacimento, ritenuta irrisoria da Agenzia delle Entrate, va anzitutto precisato che il debitore, a seguito delle precisazioni dei crediti ricevute dal Gestore, ivi compresa quella dell'Erario, ha provveduto a recepirle e rettificare la proposta, confermando la misura di soddisfacimento prevista mediante un maggior apporto di finanza esterna, con la conseguenza che la misura riconosciuta ad Agenzia delle Entrate resta quella del 2% sul nuovo ammontare del credito e non quella inferiore indicata nelle osservazioni.

Né è possibile ritenere tale misura irrisoria, invocando la pronuncia della Suprema Corte n. 28013/2022 resa in ben altro contesto e con riferimento alla diversa procedura

del piano del consumatore.

Nel caso in esame, la proposta è stata sottoposta al vaglio e al voto dei creditori che hanno quindi potuto direttamente esprimersi sulla convenienza della proposta, cosa invece non possibile nella diversa procedura del piano del consumatore in cui non è previsto il voto.

Come correttamente evidenziato dal ricorrente, inoltre, il non è “un giovane professionista con significative possibilità di incrementare in futuro la sua consistenza reddituale e patrimoniale” (come nel caso oggetto della citata pronuncia), ma è una persona di ormai 77 anni, in pensione, che, dopo aver messo a disposizione dei creditori il proprio patrimonio personale e della moglie, al fine di assicurare comunque un soddisfacimento al ceto creditorio chirografario e declassato al chirografo per incapacienza (che nulla avrebbe potuto conseguire in una prospettiva liquidatoria), ha previsto l’apporto di risorse esterne da parte della figlia.

Nel decreto di apertura, a tale riguardo, si era già rilevato che trattandosi di proposta concordataria di tipo liquidatorio, non essendo prevista la prosecuzione dell’attività imprenditoria, la sua ammissibilità era condizionata alla presenza di un apporto di risorse esterne che aumentassero la soddisfazione dei creditori in misura apprezzabile, ritenendo integrata tale circostanza.

Le risorse esterne apportate dalla figlia, nella originaria misura di € 54.685,68 (ora aumentata a € 56.839,21) sono, infatti, senz’altro “misura apprezzabile”, sia tenendo conto del valore complessivo dell’attivo derivante dal patrimonio del (costituito essenzialmente da quanto ricavabile dalla vendita degli immobili, posto che il reddito da pensione, in una prospettiva liquidatoria potrebbe essere appreso in una misura massima certamente non superiore a ca. € 10.000 tenuto conto delle spese di mantenimento e del conseguimento dell’esdebitazione ex art. 282 CCII dopo tre anni dall’apertura della liquidazione controllata), sia del fatto che nell’alternativa liquidatoria i creditori chirografari resterebbero integralmente insoddisfatti e anche quelli privilegiati verrebbero soddisfatti in misura inferiore e in un arco temporale certamente superiore, anche per quanto riguarda gli ipotecari, come emerge anche dalla specifica attestazione rilasciata, in presenza di falcidia dei creditori privilegiati, dal Gestore.

Devono, pertanto, ritenersi superate le contestazioni sollevate dai creditori, evidenziando, quanto ad Agenzia delle Entrate (non avendo gli altri creditori contestato la convenienza della proposta) che, ferma comunque la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, non vi è necessità di far ricorso al c.d. *cram-down* per procedere all'omologa, avendo la proposta di concordato minore raggiunto le prescritte maggioranze.

Come emerge dalla relazione sull'esito dei voti da parte del Gestore è stata raggiunta la maggioranza di 4 classi sulle 6 ammesse al voto e anche la maggioranza assoluta dell'89,59% dei voti favorevoli o non espressi (ai quali si applica il principio del silenzio assenso ex art. 79, co. 3 CCII), avendo espresso voto contrario solo il 10,41% dei creditori.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa.

CLASSE	AMMONTARE COMPLESSIVO CREDITI VOTANTI	AMMONTARE COMPLESSIVO CREDITI VOTI CONTRARI (CELLE COLORE AZZURRO)	AMMONTARE COMPLESSIVO CREDITI VOTI FAVOREVOLI (CELLE COLORE VERDE)	% VOTI CONTRARI	% VOTI FAVOREVOLI
4	394.822,50 €	0,00 €	394.822,50 €	0,00%	100,00%
5	18.647,08 €	18.647,08 €	0,00 €	100,00%	0,00%
6	175.758,80 €	146.584,01 €	29.174,79 €	83,40%	16,60%
7	981.281,23 €	132.636,11 €	848.645,12 €	13,52%	86,48%
8	507.734,15 €	0,00 €	507.734,15 €	0,00%	100,00%
9	782.872,44 €	0,00 €	782.872,44 €	0,00%	100,00%
TOTALE	2.861.116,20 €	297.867,20 €	2.563.249,00 €	10,41%	89,59%

Si ritiene opportuno ribadire in questa sede il contenuto della proposta di concordato minore, che prevede:

1. il pagamento integrale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, con utilizzo della Finanza Esterna, delle spese della presente procedura di sovraindebitamento (Classe 1);
2. il pagamento integrale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, con utilizzo della Finanza Interna 1, dei Creditori Privilegiati Immobiliari sul Fabbricato (Classe 2);

3. il pagamento integrale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, nei limiti della residua capienza della Finanza Interna 1 (al netto del pagamento dei Creditori Privilegiati Immobiliari della Classe 2) - e, dunque, nella misura del 53,34%, - del Creditore Ipotecario Parzialmente Capiante Organa SPV S.r.l. e, per essa, Intrum Italy S.p.a. (Classe 3), con la precisazione che la somma assegnata a quest'ultima potrà essere leggermente ridotta della sopravvenienza tra il deposito della presente Proposta e la sua omologa - e dalla conseguente necessità di loro pagamento in via preferenziale e integrale - di ulteriori crediti con privilegio immobiliare da inserire nella Classe 2, come quelli del Consorzio di Bonifica della Romagna o del Comune di Cesenatico per IMU;

4. il pagamento integrale, entro 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, nei limiti della capienza della Finanza Interna 2 - e, dunque, nella misura del 12,41%, se ricavati € 25.000,00 dalla vendita competitiva dei Terreni, rispetto all'intero credito vantato di € 201.488,26 - del Creditore Ipotecario Parzialmente Capiante BCC NPLS 2020 S.r.l. e, per essa, DoValue S.p.a. (Classe 3), con la precisazione che la somma assegnata a quest'ultima potrà essere leggermente ridotta dall'eventuale sopravvenienza tra il deposito della presente Proposta e la sua omologa - e dalla conseguente necessità di loro pagamento in via preferenziale e integrale - di crediti con privilegio immobiliare sui Terreni, attualmente inesistenti, come quelli del Consorzio di Bonifica della Romagna o del Comune di Cesenatico per IMU;

5. il pagamento a stralcio, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, con utilizzo della Finanza Esterna:

– nella misura del 2% dei Creditori Privilegiati Mobiliari Integralmente Incapienti Declassati (Classe 6);

– nella stessa misura del 2% del Creditore Ipotecario Integralmente Incapiente Declassato (Classe 5);

– nella misura del 1,5% dei Creditori Chirografari Originari senza Garanzie di Terzi (Classe 8);

– nella misura dell'1,3% dei Creditori Chirografari Originari con Garanzie di Terzi (Classe 7);

- nella misura dell'1% dei Creditori Ipotecari Parzialmente Incapienti Declassati (Classe 4);
- nella misura fissa e predeterminata di € 7.828,72 del Credito per Prelievi Utili (Classe 9).

Si riportano di seguito le tabelle rappresentative.

Ripartizione

Finanza Interna 1 (€ 165.000,00) + Finanza Interna 2 (€ 25.000,00)

= totali € 190.000,00

CLASSE	CREDITORE	RAGIONE DI CREDITO	ATTIVO ASSEGNATO
Creditori Privilegiati Immobiliari sul Fabbricato (Classe 2)	Dott. Comm. Francesco Casadei Gardini	Saldo compenso come custode giudiziario e delegato alla vendita nominato nell'Esecuzione Immobiliare	4.005,66 €
	Arch. Umberto Lizza	Saldo compenso come esperto stimatore nominato nell'Esecuzione Immobiliare	536,72 €
	Intrum Italy S.p.a. per Organa SPV S.r.l.	Spese conservative sostenute come creditore pignorante nell'Esecuzione Immobiliare	11.436,41 €
<u><i>RIEPILOGO CLASSE 2</i></u>	<i>Totale passivo:</i>	<i>15.978,79 €</i>	<i>Totale pagamenti: 100% 15.978,79 €</i>
Creditori Ipotecari Parzialmente Capienti (Classe 3)	Intrum Italy S.p.a. per Organa SPV S.r.l. (ipoteca di primo grado sul Fabbricato)	Garanzia per mutuo agrario n. rep. 141206 - n. racc. 27785 del 21.12.2012 della Bellaria	149.021,21 €
	BCC NPLS 2020 S.r.l. (ipoteca di primo grado sui Terreni)	Garanzia per mutuo fondiario n. rep. 723 - n. racc. 611 del 16.09.2014 della Bellaria S.a.s. - d.i. n. 1869/2018 del Tribunale di Rimini	25.000,00 €
<u><i>RIEPILOGO CLASSE 3</i></u>	<i>Totale passivo:</i>	<i>174.021,21 €</i>	<i>Totale pagamenti (nei limiti di capienza della Finanza Interna): 100% 174.021,21 €</i>
<u>TOTALE PASSIVO GRAVANTE SULLA FINANZA INTERNA:</u>			<u>TOTALE PAGAMENTI NEL PIANO:</u>
<i>190.000,00 €</i>			<i>190.000,00 €</i>

Ripartizione Finanza Esterna (€ 56.839,21)

CLASSE	CREDITORE	RAGIONE DI CREDITO	ATTIVO ASSEGNATO
Spese della procedura di sovraindebitamento (Classe 1)	Avv.ti Astorre Mancini e Alessia Munarin	Compenso come advisors	10.719,40 €
	Dott. Comm. Gianmaria Arcangeli	Compenso come Gestore della Crisi	8.374,08 €
	O.C.C. Romagna	Compenso come	1.708,00 €
<u>RIEPILOGO CLASSE 1</u>	<i>Totale passivo:</i>	20.801,48 €	<i>Totale pagamenti:</i> 100% 20.801,48 €
Creditori Ipotecari Parzialmente Incapienti Declassati (Classe 4)	Intrum Italy S.p.a. per Organa SPV S.r.l. (ipoteca di primo grado sul Fabbricato)	Garanzia per mutuo agrario n. rep. 141206 - n. racc. 27785 del 21.12.2012 della Bellaria S.a.s.	1.816,75 €
	BCC NPLS 2020 S.r.l. (ipoteca di primo grado sui Terreni, di secondo grado sul Fabbricato)	Garanzia per mutuo fondiario n. rep. 723 - n. racc. 611 del 16.09.2014 della Bellaria S.a.s. - d.i. n. 1869/2018 del Tribunale di Rimini	2.131,48 €
<u>RIEPILOGO CLASSE 4</u>	<i>Totale passivo:</i>	394.822,50 €	<i>Totale pagamenti:</i> 1% 3.948,23 €
Creditore Ipotecario Integralmente Incapiente Declassato (Classe 5)	Agenzia delle Entrate Riscossione per Agenzia delle Entrate (ipoteca di terzo grado sul Fabbricato, di secondo grado sui Terreni)	Irpef 2013 (ruolo n. 2016/250248)	372,94 €
<u>RIEPILOGO CLASSE 5</u>	<i>Totale passivo:</i>	18.647,08 €	<i>Totale pagamenti:</i> 2% 372,94 €
Creditori Privilegiati Mobiliari Integralmente Incapienti Declassati (Classe 6)	Agenzia delle Entrate - Riscossione per Inps (privilegio mobiliare di 1°/8° grado)	Inps	573,52 €
	Agenzia delle Entrate - Riscossione per Agenzia delle Entrate (privilegio mobiliare di 18° grado)	Irpef	1.567,65 €
	Agenzia delle Entrate (privilegio mobiliare di 18° grado)	Irpef 2020	1.309,66 €
	Agenzia delle Entrate - Riscossione per Agenzia delle Entrate (privilegio mobiliare di 18° grado)	IRAP 2012 Tavenna S.S.	54,36 €

	Comune di Cesenatico (privilegio mobiliare di 20° grado)	IMU 2021	9,48 €
	Comune di Cesenatico (privilegio mobiliare di 20° grado)	ISCOP 2021	0,50 €
<u>RIEPILOGO CLASSE 6</u>	Totale passivo:	175.758,80 €	Totale pagamenti:
			2%
			3.515,18 €
Creditori Chirografari Originari Con Garanzie di Terzi (Classe 7)	Intrum Italy S.p.a. per Organa SPV S.r.l.	Garanzia per Taverna S.S. (decreto ingiuntivo n. 468/2020 del Tribunale di Forlì: sorte, compenso e spese liquidate nel decreto ingiuntivo e registrazione del decreto ingiuntivo)	1.385,49 €
	Guber Banca S.p.a. per Nepal S.r.l.	Mutuo di scopo e surrogazione n. rep. 122.318 - n. racc. 15.885 del 03.08.2005	2.321,78 €
	Guber Banca S.p.a. per Nepal S.r.l.	Apertura di credito in c/c n. 01/01/14161 del 23.12.2013 + apertura di credito in c/c n. 01/01/000140 del 25.03.2010 + mutuo chirografario n. 01121001289 del 06.11.2014 della Taverna S.S.	2.905,17 €
	Iqera Italia S.p.a. per AMCO - Asset Management Company S.p.a. (ceduto da Banca Popolare di Bari)	Credito per cassa Taverna S.S.	420,16 €
	Iqera Italia S.p.a. per AMCO - Asset Management Company S.p.a. (ceduto da Banca Popolare di Vicenza)	Credito per cassa Taverna S.S.	376,08 €
	Iqera Italia S.p.a. per AMCO - Asset Management Company S.p.a. (ceduto da Banca Popolare di Bari)	Credito per cassa Taverna S.S.	554,71 €
	Compass Banca S.p.a.	Prestito personale n. 1454552, incluse spese liquidate nel d.i. n. 1001/2018 Trib. Forlì	373,32 €
	BCC NPLS 2020 S.r.l. per DoNext S.p.a.	Saldo a debito c/c n. 513729 + mutuo n. 17478 della Taverna S.S. - d.i. n. 1671/2018 Trib. Rimini	812,49 €
	BCC NPLS 2020 S.r.l.	Spese legali liquidate nel d.i. n. 1869/2018 Trib. Rimini e spese legali per intervento nell'esecuzione immobiliare n. 160/2022 R.G.E. del Tribunale di	487,50 €
	BCC NPLS 2020 S.r.l. per DoNext S.p.a.	Spese legali liquidate nel d.i. n. 1671/2018 Trib. Rimini	39,49 €

	Ortles 21 S.r.l. per DoNext S.p.a.	Saldo a debito c/c n. 84194501 + mutuo chirografario della Taverna S.S.	1.065,82 €
	Sirio NPL S.r.l. per Prelios Credit Servicing S.p.a.	Saldo a debito c/c n. 100386 della Taverna S.S. + mutuo chirografario n. 4104643 della Taverna S.S. + spese legali liquidate nel d.i. n. 598/2022 Trib.	1.621,10 €
	Ifis NPL	Finanziamenti nn. 2796 e 96372 della Taverna	393,54 €
<u>RIEPILOGO CLASSE 7</u>	<i>Totale passivo:</i>	981.281,23 €	<i>Totale pagamenti:</i> 1,3% 12.756,66 €
Creditori Chirografari Originari Senza Garanzie di Terzi (Classe 8)	Agenzia delle Entrate - Riscossione per Tribunale di Forli	Multe, ammende e spese processuali	188,06 €
	Agenzia delle Entrate - Riscossione per CCIAA Romagna	Diritto annuale	6,36 €
	Agenzia delle Entrate - Riscossione per CCIAA Romagna	Diritto annuale Taverna S.S.	0,08 €
	Mangimi Valmori S.r.l. in liquidazione	Fornitura merce alla Taverna S.S. + spese legali liquidate nel d.i. 403/2022 Trib. Forli	4.152,66 €
	Martini S.p.a.	Fornitura merce alla Taverna S.S.	3.255,12 €
	Aruba S.p.a.	Fornitura alla Taverna S.S.	0,46 €
	Pianeta Italia	Fornitura alla Taverna S.S.	0,55 €
	Cafar	Fornitura alla Taverna S.S.	12,71 €
<u>RIEPILOGO CLASSE 8</u>	<i>Totale passivo:</i>	507.734,15 €	<i>Totale pagamenti:</i> 1,5% 7.616,01 €
Credito per Prelievi Utili (Classe 9)		Credito verso socio per prelievi utili	7.828,72 €
<u>RIEPILOGO CLASSE 9</u>	<i>Totale passivo:</i>	782.872,44 €	<i>Totale pagamenti:</i> 7.828,72 €
<u>TOTALE PASSIVO GRAVANTE SULLA FINANZA ESTERNA:</u>			<u>TOTALE PAGAMENTI NEL PIANO:</u>
2.881.917,68 €			56.839,21 €

In conclusione, respinte le contestazioni sollevate e avendo la proposta ottenute le previste maggioranze per la sua approvazione da parte dei creditori, ricorrono tutte le condizioni per omologare il concordato minore presentato da e disporre la chiusura della procedura.

P.Q.M.

Visto l'art. 80 CCII

OMOLOGA

il concordato minore presentato da

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, presso il Registro delle Imprese e nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori agli indirizzi p.e.c. comunicati;

che la presente sentenza sia trascritta a cura del Gestore dell'OCC sui beni immobili e mobili registrati del debitore di cui è prevista la liquidazione nel piano;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 81 per le eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore nonché:

- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;
- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.
- segnalare ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

avverte

che ai sensi dell'art. 82 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Si comunichi

Così deciso a Forlì il 3 marzo 2023

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca